



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

**U.O. Regolazione del Mercato  
e Tutela del Consumatore**

**PIANO DI VIGILANZA  
ANNO 2022**

- **OBIETTIVI E FINALITÀ**

Il presente documento si propone l'obiettivo di illustrare l'ambito di intervento e le linee programmatiche dell'attività ispettiva svolta dall'Ufficio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore in materia di sicurezza prodotti e metrologia legale per l'anno 2021 sui territori di Como, Lecco e Sondrio (in attuazione della Convenzione stipulata con la Camera di Commercio di Sondrio).

- **AMBITO DI INTERVENTO**

Il ruolo delle Camere di Commercio nel settore della tutela della fede pubblica e del consumatore è previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e si concretizza, tra l'altro, nella verifica e nel controllo della correttezza degli strumenti metrici, nel controllo delle etichettature e della sicurezza dei prodotti.

- **SINERGIA CON LE ALTRE AUTORITÀ TERRITORIALI**

La Camera di Commercio di Como-Lecco è disponibile a collaborare con altri Enti, nell'ambito dei controlli nelle materie di seguito specificate, al fine di rendere più efficace nel territorio l'azione amministrativa a favore del consumatore e delle imprese.

- **INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI**

I controlli ispettivi possono essere condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione. Le imprese da sottoporre a controllo sono individuate con metodologie informatiche atte a garantire la casualità, la trasparenza e l'imparzialità. L'individuazione di un'impresa da controllare può avvenire, altresì, su istanza dell'impresa interessata, su segnalazione di altra Pubblica Amministrazione, in particolare del Ministero dello Sviluppo Economico, o di terzi, purché, in tale ultimo caso, la segnalazione sia dettagliatamente motivata e circostanziata, e solo dopo attenta valutazione discrezionale da parte dell'Ufficio. L'Unità Organizzativa procede all'estrazione per ogni settore di un ampio campione di operatori economici a partire dai codici di attività ATECO dalla Banca Dati del Registro Imprese (o eventuali altri elenchi pubblici). Per ogni settore di controllo, l'U.O. Tutela e Regolazione del Mercato, alla presenza di due funzionari camerati, provvede a redigere un verbale dove si evidenziano le procedure seguite.

- **MODALITÀ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI**

I controlli sono effettuati senza preavviso con modalità tali da arrecare il minor intralcio possibile al normale esercizio dell'attività dell'impresa.

Le attività di sorveglianza vengono svolte da due funzionari alla presenza della parte. I funzionari ispettivi si qualificano mediante esibizione di apposito tesserino di riconoscimento e procedono ai controlli avvalendosi dei poteri e delle facoltà conferiti loro dalle leggi vigenti (quelli di cui all'art. 13 della L. n. 689/1981, quelli previsti da norme speciali, nonché, laddove ne posseggano la qualifica e ne ricorrano i presupposti, di polizia giudiziaria)

I sopralluoghi, svolti entro i limiti del territorio camerale, potranno essere effettuati utilizzando quale mezzo di trasporto l'auto camerale, i mezzi privati dei singoli funzionari debitamente autorizzati e ove disponibili, o i mezzi pubblici, qualora questi ultimi non risultino più dispendiosi sia in termini di tempo che in termini di costi.

## • RIFERIMENTI NORMATIVI DEI CONTROLLI DI COMPETENZA CAMERALE

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.

Decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE

Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; in particolare l'art. 2 comma 2 "Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: (...) lett. c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge"

Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Parte IV, Titolo I, artt. 102 e ss.), attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

## CONTROLLI SUI GIOCATTOLI

- ✓ D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (per giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011)
- ✓ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli
- ✓ D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 (per giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011)

## CONTROLLI SUI PRODOTTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

- ✓ L. 18 ottobre 1977, n. 791 sulla sicurezza del materiale elettrico
- ✓ D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 relativo alla compatibilità elettromagnetica
- ✓ Decreto legislativo n. 86 del 19 maggio 2016, attuazione della direttiva 2014/35/UE BT concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
- ✓ Direttiva 2014/35/UE BT del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione)
- ✓ DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2016, n. 80 Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
- ✓ Direttiva 2014/30/UE EMC del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)

## **CONTROLLI SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

- ✓ Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (di seguito Regolamento DPI)
- ✓ D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal d.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
- ✓ D.L. 17 marzo 2020, n. 18. (articoli 5-bis, 15 e 16, comma 1). Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
- ✓ D.L. 19/05/2020, n. 34 (art. 66 bis). Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalle L. 17 luglio 2020, n. 77.
- ✓ Raccomandazione della Commissione Europea del 13 marzo 2020 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dal COVID-19.
- ✓ UNI EN 149:2009 Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. Semi maschere filtranti antipolvere. Requisiti, prove, marcatura.

## **CONTROLLI SULLE MASCHERINE FILTRANTI GENERICHE “MASCHERINE DI COMUNITA”**

- ✓ Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206. Codice del consumo (artt. 102-113).
- ✓ D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 16, comma 2).

## **CONTROLLI SUI PRODOTTI TESSILI**

- ✓ L. 26 novembre 1973, n. 883 - D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515
- ✓ D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194
- ✓ Regolamento UE n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- ✓ DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

## **CONTROLLI SULLE CALZATURE**

- ✓ L. 16 dicembre 1966, n. 1112;
- ✓ D.M. 11 aprile 1996 sull'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature
- ✓ Direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore
- ✓ DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei

materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore

## **CONTROLLI GENERICI SUI PRODOTTI NON DISCIPLINATI DA SPECIFICHE NORME DI SETTORE**

- ✓ D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”

## **PROCEDURA SUI CONTROLLI ON LINE**

La normativa è quella GENERALE PER LA VIGILANZA DEL MERCATO:

- ✓ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica il Regolamento 765/2008.
- ✓ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019.
- ✓ Decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.

## **EMISSIONE DI CO<sub>2</sub>**

- ✓ Regolamento (UE) 2017/1151
- ✓ Raccomandazione (UE) 2017/948
- ✓ Circolare informativa sulla procedura WLTP di cui al Regolamento (UE) 2017/1151.
- ✓ DPR 84/2003 “Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove” - come modificato dal DM 6 aprile 2005
- ✓ Decreto 6 aprile 2005 Recepimento della direttiva 2003/73/CE della Commissione che modifica l'allegato III della direttiva 1999/94/CE, concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

## **CONCORSI A PREMIO**

- ✓ D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
- ✓ Circolare n. 1 del 28.03.2002 del Ministero dello Sviluppo Economico
- ✓ Regolamento camerale approvato con D.G. 139 del 12.9.2013

## **STRUMENTI DI MISURA**

- ✓ Direttiva MISE 6 dicembre 2021  
Direttiva ministeriale contenente le schede per la verifica periodica di taluni strumenti di misura
- ✓ Decreto 21 aprile 2017 n.93  
Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/2017
- ✓ Decreto 6 dicembre 2019, n. 176  
Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93 concernente la disciplina

attuativa della normativa su controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

- ✓ Direttiva 26 febbraio 2014 n.32  
Direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
- ✓ D.LGS. 16 aprile 2012 n. 46  
In attuazione della Direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia. Gazzetta Ufficiale 99 del 28 04 2012
- ✓ D.M. 4 marzo 2011  
Attuazione della Direttiva 2009 34 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione)
- ✓ D.M. 12 maggio 2010  
Attuazione della direttiva 2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura.
- ✓ D.L. 25 settembre 2009 n.135  
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
- ✓ D.M. 7 dicembre 2006  
Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- ✓ Direttiva 4 maggio 2001  
Modalità di effettuazione della verifica prima CEE sugli strumenti di misura
- ✓ D.M. 28 marzo 2000 n. 179  
Regolamento recante norme di attuazione della L. 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure.
- ✓ D.M. 25 settembre 1989  
Disposizioni sulle modalità di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a strumenti di misura, nonché su alcune modifiche metrologicamente irrilevanti
- ✓ D.M. 3 agosto 1985  
Disposizioni sugli strumenti per pesare ad equilibrio automatico con apparecchiatura elettronica associata o incorporata, atta a svolgere funzione sottrattiva di tara
- ✓ D.P.R. 12 agosto 1982, N. 798  
Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico
- ✓ DPR 12 agosto 1982 n.802  
Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura.
- ✓ R.D. 31 gennaio 1909 n.242  
Approvazione regolamento del servizio metrico
- ✓ R.D. 12 giugno 1902 n.226  
Regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici
- ✓ R.D. 23 agosto 1890 n.7088  
Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (in Gazz. Uff., 15 settembre, n. 216). -  
Approvazione del t.u. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991

- ✓ Circolare MiSE 22 ottobre 2008 n. 3620  
Indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE.
- ✓ D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.22  
Decreto di attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.  
D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 Allegato MI 001  
Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura MID. Allegato MI 001  
D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 Allegato MI 002  
Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, MID. Allegato MI 002  
D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 Allegato MI 003  
Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, MID. Allegato MI 003  
D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 Allegato MI 004  
Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, MID. Allegato MI 004  
D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 Allegato MI 005  
Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, MID. Allegato MI 005  
D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 Allegato MI 006  
Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, MID. Allegato MI 006  
D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 Allegato MI 007  
Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, MID. Allegato MI 007  
D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 Allegato MI 008  
Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, MID. Allegato MI 008  
D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 Allegato MI 009  
Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, MID. Allegato MI 009  
D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.22 Allegato MI 010  
Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, MID. Allegato MI 010

## **STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO**

- ✓ DIRETTIVA 26 febbraio 2014 n.31  
Direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- ✓ D.Lgs. 24 febbraio 1997 n.40  
Attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- ✓ D.Lgs 29 dicembre 1992 n. 517  
Attuazione della direttiva 90/384/ sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

## **METALLI PREZIOSI**

- ✓ D.P.R. 4 agosto 2015 n.168  
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Entrata in vigore il 28.10.2015
- ✓ D.P.R. 26 novembre 2014, n.195  
Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.251
- ✓ D.P.R. 26 settembre 2012 n. 208  
Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150 concernente norme per

l'applicazione del D.L. 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi

- ✓ D.P.R. 30 maggio 2002 n.150  
Regolamento recante norme per l'applicazione del D.Lgs. 22 maggio 1999 n.251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
- ✓ D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251  
Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128
- ✓ Decreto 17.04.2015  
"Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser"

### **CENTRI DI MONTAGGIO TACHIGRAFI DIGITALI, INTELLIGENTI E ANALOGICI**

- ✓ Regolamento UE n. 165/2014
- ✓ Decreto 9 novembre 2021, n. 242 Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.
- ✓ D.M. 10 agosto 2007 Modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361
- ✓ D.M. 24 maggio 1979 Condizioni e modalità per la concessione ad officine e montatori dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione dei cronotachigrafi CEE

### **VIGILANZA SUI PREIMBALLAGGI CEE E NAZIONALI**

- ✓ D.Lgs. 25 febbraio 2010 n. 12  
Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE.
- ✓ D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391  
Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.
- ✓ L. 25 ottobre 1978 n.690  
Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al acondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati
- ✓ D.L. 3 luglio 1976 n.451  
Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al acondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura

## ➤ TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

### Sicurezza prodotti

Le attività previste riguardano la sicurezza dei prodotti quali giocattoli, prodotti elettrici, dispositivi di protezione individuale di 1° categoria, l'etichettatura dei prodotti tessili e calzaturieri e la sicurezza dei prodotti in generale. La Camera di Commercio svolge le seguenti attività:

- controlli di tipo visivo/formale sui prodotti (eseguiti presso le imprese per verificare il rispetto formale della normativa di riferimento);
- controlli di tipo documentale (acquisizione della documentazione tecnica e commerciale relativa ai prodotti verificati);
- controlli fisici (prelievo e analisi di laboratorio volte ad accertare le caratteristiche chimico-fisiche di conformità dei prodotti, attraverso l'intervento di organismi notificati).

I controlli su un singolo prodotto possono coinvolgere, oltre all'impresa estratta, tutta l'eventuale catena commerciale e produttiva, al fine di individuare le responsabilità di ciascun operatore con particolare riferimento alla posizione dell'impresa che ha immesso il prodotto sul mercato.

La Camera di Commercio, a seguito della verifica, in caso di irregolarità:

- procede all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge;
- informa l'autorità giudiziaria competente nel caso siano stati commessi reati;
- informa il Ministero dello Sviluppo Economico per i casi che possano comportare l'eventuale provvedimento di ritiro o di richiamo dal mercato di prodotti non conformi.

### Emissione di CO<sub>2</sub>

La Camera di Commercio esegue il controllo sugli obblighi di informazione ai consumatori circa i consumi di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> sulle autovetture nuove.

### Concorsi a premio

La Camera di Commercio, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430 interviene, su richiesta del soggetto promotore o del soggetto delegato, durante tutte le fasi di assegnazione dei premi a garanzia della fede pubblica. I funzionari intervengono inoltre, sempre su istanza di parte, nelle fasi di chiusura dei concorsi e, ove richiesto, forniscono supporto per la compilazione del modello Prem@online.

Sia in caso di individuazione dei vincitori che di chiusura viene redatto verbale.

### Metrologia Legale

La Camera di Commercio svolge le seguenti attività: controlli di tipo visivo/formale sugli strumenti di misura;

- verifica della affidabilità metrologica attraverso opportune prove tecniche;
- controllo documentale nei casi previsti;
- controlli fisici per i metalli preziosi (prelievo e analisi di laboratorio volte ad accertare le caratteristiche chimico-fisiche degli oggetti preziosi, attraverso l'intervento di organismi notificati).

In particolare, il controllo sull'attività dei laboratori accreditati si concentra sugli strumenti in servizio sul territorio al fine di accertare che le imprese accreditate abbiano effettuato le verificazioni periodiche nel rispetto dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi di riferimento.

La Camera di Commercio, a seguito della verifica, in caso di irregolarità:

- procede all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme di settore;
- informa l'autorità giudiziaria competente nel caso siano stati commessi reati;
- se del caso, procede all'emissione di un ordine di aggiustamento finalizzato al ripristino del corretto funzionamento dello strumento.

## ➤ SINTESI PROCEDURE

### Sicurezza prodotti

#### **1) Controlli visivi formali**

Sono volti a verificare la corretta presentazione dei prodotti e al rispetto della normativa di riferimento. Le anomalie macroscopiche sono individuate anche grazie all'ausilio delle schede prodotto.

Per ogni verifica vengono controllati di norma 4 prodotti.

Per ciascuno di essi vengono verificate le informazioni che devono essere riportate sul prodotto o a corredo di esso (verifica delle informazioni obbligatorie: marchio o denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante o dell'importatore, dati identificativi del prodotto, verifica della presenza di eventuali avvertenze o altre informazioni utili alla valutazione e prevenzione dei rischi, etichetta di composizione).

Per ogni visita ispettiva viene redatto in loco un verbale di verifica in duplice copia, una per la parte e una per l'ufficio.

Se tutte le informazioni sono corrette il controllo è positivo e non sono previste altre operazioni.

Se vengono riscontrate irregolarità il controllo è negativo. Se le irregolarità sono sanzionabili l'Ufficio provvederà ad elevare nei confronti dei responsabili della violazione la sanzione amministrativa prevista (verbale di accertamento).

In ogni caso viene aggiornato il sistema informativo VIMER.

I funzionari ispettivi hanno anche facoltà di procedere al sequestro conservativo dei prodotti irregolari.

In tutti i casi in cui l'ufficio intenda procedere al prelievo del prodotto per sottoporlo a prove di laboratorio (il numero dei campioni dipende dal tipo di analisi che verranno effettuate) è necessario scattare alcune foto del prodotto.

#### **2) Controlli documentali**

I controlli documentali scaturiscono da un controllo visivo che abbia evidenziato irregolarità o da controlli a campione su prodotti visivamente regolari. Consistono nell'acquisizione della documentazione tecnica e commerciale idonea a risalire la filiera commerciale fino a raggiungere il soggetto tenuto alla conservazione del fascicolo tecnico (importatore/produttore).

Di norma viene acquisito un campione del prodotto sottoposto ad esame documentale.

Il campione è di regola prelevato dietro pagamento del corrispettivo, in particolare nei casi di prelievo di prodotti apparentemente regolari, ma può anche essere acquisito a titolo gratuito ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 206/2005. Del prodotto vengono inoltre scattate alcune fotografie.

I controlli della Camera attengono alla completezza formale della documentazione tecnica redatta dal fabbricante, mentre il controllo di merito della documentazione attiene all'Organismo Notificato incaricato della verifica.

Se l'esito della verifica è negativo si procede all'eventuale sequestro cautelativo dei prodotti e alla contestazione nei confronti del produttore/importatore.

Se l'esito della verifica è positivo si archivia il procedimento dandone comunicazione alle parti. In ogni caso viene aggiornato il sistema informativo VIMER.

### **3) Controlli fisici**

Il controllo fisico è un accertamento sostanziale volto a definire la conformità e la sicurezza del prodotto attraverso prove di laboratorio eseguite da un Organismo Notificato sulla base delle norme armonizzate e delle direttive applicabili.

Come nel caso del controllo documentale, il controllo fisico scaturisce da un controllo visivo che abbia evidenziato irregolarità o da un controllo a campione su prodotti visivamente regolari.

La prova di laboratorio è sempre accompagnata da verifica documentale.

I campioni sono di regola prelevati dietro pagamento del corrispettivo, in particolare nei casi di prelievo di prodotti apparentemente regolari, ma possono anche essere acquisiti a titolo gratuito ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 206/2005.

I funzionari selezionano casualmente esemplari di prodotti identici (stesso modello, stesso identificativo, stesso lotto se presente) in numero idoneo a consentire al laboratorio l'esecuzione delle prove.

I funzionari scattano alcune foto del prodotto e poi, alla presenza della parte, chiudono gli esemplari prelevati, al fine di evitarne la manomissione, in un imballo idoneo ad assicurarne l'integrità.

Se il prelievo si svolge presso un rivenditore l'ispettore richiede copia della documentazione commerciale per risalire ai dati del produttore/importatore cui richiedere copia della documentazione tecnica relativa al prodotto oggetto del prelievo. Viene redatto verbale di prelievo alla presenza della parte.

L'ufficio provvede successivamente a dare incarico e a consegnare gli esemplari prelevati del prodotto, unitamente alla documentazione tecnica, all'Organismo Notificato incaricato di effettuare le prove.

L'Organismo comunica il calendario delle prove alla Camera di Commercio che ne dà comunicazione alle parti.

Concluse le prove l'Organismo invia l'esito alla Camera di Commercio.

Se è positivo, ovvero se il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza prescritti, l'ufficio procede ad archiviare il procedimento e a darne comunicazione alla parte.

Se l'esito è negativo, ovvero se il prodotto non è conforme ai requisiti di sicurezza prescritti, l'ufficio ne dà comunicazione alla parte e contestualmente provvede a contestargli l'eventuale violazione; l'ufficio effettua inoltre il sequestro dei prodotti non conformi, se ancora presenti presso il punto vendita, e relaziona al Ministero dello Sviluppo Economico, competente ad emettere l'eventuale provvedimento restrittivo di divieto di commercializzazione, di ritiro o richiamo dal mercato.

### **Metrologia legale**

#### **Controlli sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e impianti di distribuzione di carburanti**

La verifica prevede un controllo visivo formale, al fine di verificare l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verifica prima o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione e l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati. Per ogni strumento vengono verificate le informazioni obbligatorie e la presenza dei sigilli. Per ogni visita ispettiva viene redatto in loco un verbale di verifica in duplice copia, una per la parte e una per l'ufficio. Se il controllo è positivo non sono previste altre operazioni. Se vengono riscontrate irregolarità il controllo è negativo. Se le irregolarità sono sanabili, verrà emesso ordine di aggiustamento, ove sanzionabili l'Ufficio provvederà ad elevare la sanzione amministrativa prevista (verbale di accertamento). In ogni caso vengono aggiornati i sistemi informativi (VIMER o EUREKA). I funzionari ispettivi hanno anche facoltà di procedere al sequestro conservativo degli strumenti non conformi.

## **Controlli su officine di montaggio di apparecchi digitali ed analogici**

Sorveglianza sui centri tecnici autorizzati ad effettuare le operazioni di primo montaggio, di attivazione e di intervento tecnico per i tachigrafi digitali e analogici. Per le officine di montaggio e riparazione dei tachigrafi digitali la normativa prevede almeno una verifica annuale, mentre per le officine di montaggio e riparazione di tachigrafi analogici si procede all'aggiornamento dell'elenco a suo tempo inviato dal Ministero e alle verifiche ispettive su un campione di imprese attive. Per ogni visita ispettiva viene redatto in loco un verbale di verifica. Se il controllo è positivo non sono previste altre operazioni. Se vengono riscontrate irregolarità il controllo è negativo e l'ufficio procederà a relazionare al Ministero dello Sviluppo Economico, competente ad emettere l'eventuale provvedimento restrittivo dell'attività, e all'Unioncamere.

## **Controlli su metalli preziosi**

Le attività di vigilanza sui metalli preziosi sono volti a verificare il rispetto della normativa di riferimento. Per ogni verifica vengono controllati di norma 10 prodotti. Per ciascuno di essi vengono verificate le marcature obbligatorie.

Si procede inoltre al controllo fisico di un oggetto scelto tra i 10 verificati, volto a definire la conformità alle norme attraverso prove di laboratorio eseguite da un Organismo Notificato sulla base delle norme applicabili. I campioni sono prelevati dietro pagamento del corrispettivo. I funzionari, ufficiali di P.G., alla presenza della parte, chiudono gli esemplari prelevati, al fine di evitarne la manomissione, in un imballo idoneo ad assicurarne l'integrità. Per ogni visita ispettiva viene redatto in loco un verbale di verifica e di prelievo in duplice copia, una per la parte e una per l'ufficio. L'ufficio provvede successivamente a dare incarico e a consegnare gli esemplari prelevati del prodotto all'Organismo Notificato incaricato di effettuare le prove. Concluse le prove l'Organismo invia l'esito alla Camera di Commercio. Se è positivo, l'ufficio procede ad archiviare il procedimento e a darne comunicazione alla parte. Se l'esito è negativo, l'ufficio ne dà comunicazione alla parte e contestualmente provvede a contestargli l'eventuale violazione; effettua inoltre il sequestro dei prodotti non conformi, se ancora presenti, e relaziona al Ministero dello Sviluppo Economico, e, se del caso, segnala la notizia di reati all'Autorità Giudiziaria.

## **Controllo e vigilanza del mercato con riferimento agli strumenti di misura**

Le attività di vigilanza comprendono:

1. la vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea (art. 6, D.M. 93/2017), da svolgere presso gli operatori economici nei luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e commercializzazione degli strumenti, al fine di garantire che gli strumenti di misura immessi sul mercato o importati siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti nella pertinente normativa di omologazione. L'attività ispettiva dovrà concentrarsi principalmente sugli *utility meters* (misuratori di gas, acqua, calore ed energia elettrica attiva), e su ulteriori ambiti concordati con il Ministero, anche tenendo conto delle segnalazioni provenienti da altre autorità, dai consumatori e/o dagli operatori di settore, e comunicati attraverso apposite indicazioni operative.
2. la vigilanza sui preimballaggi CEE e nazionali da effettuare presso gli operatori economici nei luoghi di produzione, immagazzinamento e, marginalmente di *distribuzione* di tali prodotti, volti a verificare il rispetto della normativa che impone al produttore di garantire, attraverso l'adozione di metodi di controllo dei sistemi di pesatura e/o di riempimento, che il contenuto effettivo dei preimballaggi corrisponda a quello nominale. L'attività ispettiva dovrà concentrarsi principalmente su *prodotti diversi dai liquidi alimentari* individuati in accordo con il Ministero, anche tenendo conto di eventuali segnalazioni o dell'elevato rapporto prezzo-quantità degli stessi, e comunicati attraverso apposite indicazioni operative.
3. i controlli casuali sugli strumenti in servizio (art. 5 del D.M. 93/2017), da effettuare presso i luoghi di utilizzo degli strumenti di misura, con la finalità di accertare il corretto funzionamento degli stessi e, in via indiretta, la corretta esecuzione delle attività di verifica periodica svolte dagli organismi e laboratori abilitati. L'attività sarà riferita principalmente agli strumenti per pesare a funzionamento automatico e non automatico, nonché ad ulteriori tipologie di strumenti concordate con il Ministero, comunicate attraverso apposite indicazioni operative.

## Obiettivi di vigilanza 2022 COMO- LECCO

L'attività è presidiata dai funzionari dell'U.O. Tutela e Regolazione del Mercato. L'attività di verifica è successiva alla fase preliminare di individuazione casuale dei soggetti da controllare.

Sicurezza prodotti	Ispezioni	n. prodotti sottoposti a controllo visivo/formale	n. prodotti sottoposti a controllo documentale	n. prodotti sottoposti a prova laboratorio
GIOCATTOLI (N. 1 GIOCATTOLODI PLASTICA E N. 1 PELUCHE)	2	8	8	2
SETTORE MODA CALZATURE (N. 1 PRODOTTO DI PELLE)	1	4	4	1
ARTICOLI DI PUERICULTURA (N. 1 CATENELLA PER CIUCCHETTO)	1	4	4	1
VIGILANZA ON LINE (GIOCATTOLI)	1	4	4	1
Metrologia legale	Ispezioni	n. prodotti sottoposti a controllo visivo/formale	n. prodotti sottoposti a controllo documentale	n. prodotti sottoposti a prova laboratorio
Utenti che utilizzano strumenti per pesare a funzionamento non automatico e/o stazioni di rifornimento carburanti che utilizzano strumenti nazionali	20	40	40	-
Vigilanza sull'operato dei laboratori accreditati sugli strumenti in servizio	10	20	20	-
Utenti che utilizzano strumenti MID	10	20	20	-
Vigilanza sui centri tecnici di montaggio e riparazione tachigrafi intelligenti, digitali e analogici	50	-	-	-
Saggio dei metalli preziosi	1	1	-	1

Ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 93/2017, aggiornato con le modifiche del D.M. 176/2019, la CCIAA competente per territorio sullo strumento esercita l'attività di vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti già sottoposti a verifica periodica.

CO2	Ispezioni
In presenza di manuale aggiornato	2

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA E CONTROLLO SU STRUMENTI DI MISURA, PREIMBALLAGGI E TACHIGRAFI - ADDENDUM

<b>Metrologia legale</b>	<b>Ispezioni</b>	<b>N. strumenti da sottoporre a ispezione</b>
VIGILANZA PREIMBALLAGGI	2	4
<b>CONTROLLI CASUALI</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

<b>Metrologia legale</b>	<b>Ispezioni</b>

## Obiettivi di vigilanza 2022 SONDRIO

L'attività è presidiata dai funzionari dell'U.O. Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore. L'attività di verifica è successiva alla fase preliminare di individuazione casuale dei soggetti da controllare.

Sicurezza prodotti	Ispezioni	n. prodotti sottoposti a controllo visivo/formale	n. prodotti sottoposti a controllo documentale	n. prodotti sottoposti a prova laboratorio
GIOCATTOLI (N. 1 GIOCATTOLO DI LEGNO)	1	4	4	1
PRODOTTI ELETTRICI (N. 1 PRODOTTO PER LA CURA DELLA PERSONA)	1	4	4	1

Metrologia legale	Ispezioni	n. prodotti sottoposti a controllo visivo/formale	n. prodotti sottoposti a controllo documentale	n. prodotti sottoposti a prova laboratorio
Utenti che utilizzano strumenti per pesare a funzionamento non automatico e/o stazioni di rifornimento carburanti che utilizzano strumenti nazionali	10	20		-
Vigilanza sull'operato dei laboratori accreditati sugli strumenti in servizio	5	10		-
Utenti che utilizzano strumenti MID	5	10	10	-
Vigilanza sui centri tecnici di montaggio e riparazione tachigrafi intelligenti, digitali e analogici	20	-	-	
Saggio dei metalli preziosi				

Ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 93/2017, aggiornato con le modifiche del D.M. 176/2019, la CCIAA competente per territorio sullo strumento esercita l'attività di vigilanza eseguendo controlli a campione, computati su base annuale, fino al 5 per cento degli strumenti già sottoposti a verifica periodica.